

DELIBERAZIONE 12 FEBBRAIO 2019

42/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ELEKTRA ENERGY PROJECT S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 70574027

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1052^a riunione del 12 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 298/2015/E/eel (di seguito: deliberazione 298/2015/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 6 agosto 2018 (prot. Autorità 23525 del 7 agosto 2018), Elektra Energy Project S.r.l. (già Società Elettrica Italiana S.r.l., di seguito: reclamante) ha presentato all'Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) l'annullamento della pratica per la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, identificata dal codice di rintracciabilità 70574027;
2. con nota del 26 settembre 2018 (prot. 26753), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 12 ottobre 2018 (prot. Autorità 29278 del 15 ottobre 2018), il gestore ha presentato la propria memoria in merito al reclamo;
4. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. 36225), l'Autorità ha chiesto al reclamante alcune informazioni;
5. con nota del 28 dicembre 2018 (prot. Autorità 605 del 9 gennaio 2019), il reclamante ha riscontrato la predetta richiesta;
6. in data 24 gennaio 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rileva l'articolo 9 del TICA ed in particolare:
 - a) il comma 5, il quale, per le connessioni in bassa tensione, obbliga il richiedente a presentare, entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del preventivo, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione di detto avvio;
 - b) il comma 8, laddove prevede che il richiedente:
 - previa istanza presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, possa curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative (anche) per l'impianto di rete per la connessione;
 - in tale ipotesi è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche di cui al comma 9.5, al netto delle tempistiche di cui al comma 9.9;

- c) il comma 9, per cui qualora il richiedente decida anche di redigere il progetto dell'impianto di rete e degli eventuali interventi sulla rete esistente - da presentare per l'iter autorizzativo - tale progetto deve essere validato dal gestore di rete.

QUADRO FATTUALE:

8. A seguito della richiesta di connessione alla rete elettrica di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW (ubicato in Strada Provinciale SP 10 Venosina snc, Comune di Cancellara, PZ), presentata dal reclamante in data 26 settembre 2014, il gestore inviava, in data 21 ottobre 2014, il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 70574027;
9. in data 23 ottobre 2014 il reclamante accettava il suddetto preventivo, avvalendosi della facoltà, riconosciuta dall'articolo 9, comma 8, del TICA, di curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio delle opere di rete;
10. in data 4 novembre 2014, il reclamante trasmetteva al gestore il progetto dell'impianto di rete, al fine di sottoporlo alla validazione prevista dall'articolo 9, comma 9, del TICA;
11. in data 7 novembre 2014, il gestore comunicava al reclamante l'esito positivo della verifica del progetto dell'impianto di rete per la connessione;
12. in data 13 novembre 2014, come dichiarato dal reclamante, quest'ultimo inviava al gestore la dichiarazione di aver presentato "*...la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico nel rispetto della tempistica di cui agli articoli 9.3 e 21.3 del TICA...*" - mediante la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
13. in data 19 gennaio 2015, il reclamante comunicava al gestore l'avvenuto ottenimento delle autorizzazioni per l'impianto di produzione;
14. a seguito di richiesta di integrazione documentale, presentata dal gestore il 28 febbraio 2015, il reclamante, in data 15 maggio 2015, gli trasmetteva copia della richiesta di avvio della PAS inviata al Comune di Cancellara il 2 ottobre 2013 (prot. 3784 del 7 ottobre 2013), comprensiva dei relativi allegati;
15. sempre in data 15 maggio 2015, il reclamante inviava al gestore una nuova comunicazione di chiusura del procedimento autorizzativo;
16. in data 29 giugno 2015, il gestore comunicava al reclamante di "*...non poter prendere in carico la comunicazione di chiusura iter autorizzativo inviata a causa dell'incompletezza della documentazione ricevuta...*", evidenziando, tra l'altro, che "*... la richiesta di nuovo allacciamento è 26/09/14, il preventivo è stato accettato il 30/10/14, il progetto è stato validato il 4/11/14 e timbrato il 19/11/14, mentre la PAS a cui fate riferimento, n. 2013/0003784 è del 7/10/13, pare sia stata avviata nel 2013...*";
17. in data 26 agosto 2015, il reclamante forniva riscontro alla richiesta di documentazione del gestore, precisando al riguardo che "*...Il progetto di elettrodotto*

inviato con la PAS n. 2013/0003784 è del 7/10/13 era riferito ad una soluzione tecnica avente come oggetto il potenziamento della linea uscente dal PTP. Il progetto di elettrodotto è stato poi oggetto di numerose revisioni a seguito di Vs. contestazioni ed indicazioni. Il tutto è riconducibile al precedente preventivo codice di rintracciabilità N. T0599585... ”;

18. *in data 9 dicembre 2015, il gestore comunicava al reclamante che “...dalla documentazione trasmessaci, non abbiamo evidenza che l’iter autorizzativo avviato il 7 ottobre 2013, mediante la presentazione della PAS n. 2013/0003784, sia stato da Voi aggiornato con il preventivo emesso in risposta alla Vs richiesta del 24 settembre 2014 e con il progetto di rete da noi vidimato il 07/11/2014. Tale evidenza non risulta neppure dall’attestazione del Comune di Cancellara inviatoci con la mail trasmessa il 26/11/2015, ed allegata a portale in data 09/12/2015, attestazione che menziona esclusivamente la PAS presentata il 7 ottobre 2013 senza alcun riferimento alle suddette integrazioni... ”. Il gestore precisava, altresì, che “...da tale documento non c’è certezza che il Comune di Cancellara abbia inteso assentire il progetto delle “opere di rete per la connessione” da noi vidimato il 07/11/2014 e che dobbiamo andare a realizzare... ”;*
19. *con la medesima nota del 9 dicembre 2015, il gestore puntualizzava altresì che “...è indispensabile che il Comune ci chiarisca:
- che la PAS n. 2013/0003784 del 7/10/13 è stata integrata/variata con il codice di rintracciabilità della nuova pratica 70574027, con il nuovo progetto impianto di rete per la connessione da noi vidimato il 07/11/2014, e tale integrazione/variazione è stata presentata al Comune entro la tempistica TICA sopra richiamata;
- che tale PAS autorizza la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete ad opera di Enel Distribuzione... ”;*
20. *con nota del 14 aprile 2016, il reclamante trasmetteva al gestore una dichiarazione rilasciata in data 2 febbraio 2016 (prot. 422) dal Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Cancellara, che attestava quanto segue:
1) “...In data 07.10.2013, con nota prot. 3784, la S.E.I. Società Elettrica Italiana con sede in via Giordania n. 185 – 58100 Grosseto, trasmetteva la richiesta di Procedura Abilitativa Semplificata per l’installazione di un generatore eolico della potenza nominale di 59.9 kW, facendo riferimento alla pratica Enel n. T0599585;
2) In data 12.03.2015 con nota prot. 1029, la sopraccitata S.E.I. trasmetteva, ad integrazione della PAS 3784, il progetto dell’impianto di rete per la connessione, relativo alla pratica di riferimento Enel 7057402... ”;*
21. *in data 22 aprile 2016, il gestore comunicava al reclamante che “...Come riportato nella comunicazione ricevuta dal Comune in merito alla PAS prot. 3784 del 07/10/2013, risulta che il progetto relativo all’impianto di rete oggetto della ns vidimazione (vidimazione avvenuta in data 07/11/2014) è stato presentato al Comune in data 12/03/2015 con nota prot. 1029, ovvero oltre il termine stabilito dall’art. 9 del TICA e s.m.i. per l’avvio dell’iter autorizzativo che, come detto nella nostra precedente comunicazione P2015120970574027450059, scadeva il 03/02/2015.*

- Pertanto, per effetto di quanto sopra detto, la Scrivente Società non può che procedere alla dichiarazione di decadenza della pratica... ”;*
22. in data 17 maggio 2016, il reclamante respingeva la contestazione di non aver correttamente adempiuto all'avvio dell'iter autorizzativo prescritto dall'articolo 9 del TICA, dichiarando che “...*al progetto delle opere di rete da Voi vidimato in data 7/11/2014, è seguita la nostra DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DI AVVIO DELL'ITER AUTORIZZATIVO (ARTT.9-21 Allegato A DELIBERA ARG/ELT N. 125/10) caricata a portale in data 2014-11-08...pertanto assolutamente entro la tempistica prevista dal TICA...In sostanza le tempistiche previste dall'Art. 9 del TICA sono state rispettate, il motivo per il quale, non fu inoltrato al Comune, è stato più volte chiarito, ovvero: “perché il progetto delle opere di rete che fu vidimato con l'ultima TICA da VOI in data 7/11/2014 non si discostava assolutamente dal precedente”... ”;*
 23. in data 22 giugno 2016, il gestore comunicava al reclamante che “...*la pratica di connessione contraddistinta con codice di rintracciabilità 70574027 è da intendersi decaduta per mancato rispetto art. 9 del TICA in materia di avvio dell'iter autorizzativo... ”;*
 24. in data 29 luglio 2016, il reclamante diffidava il gestore “...*a voler provvedere all'immediato ripristino della connessione ed allaccio dell'impianto... ”, ritenendo la motivazione dell'annullamento della pratica 70574027 “...assolutamente irricevibile ed infondata... ”;*
 25. in data 26 agosto 2016, il gestore respingeva la suddetta diffida, confermando che il reclamante non aveva “...*avviato validamente, cioè sulla base di un progetto vidimato dal gestore di rete, l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione nel rispetto della tempistica stabilita dall'art. 9 sopracitato (e cioè entro il 3 febbraio 2015). Precisamente, dalla documentazione trasmessaci dalla società SEI risulta evidente che l'iter autorizzativo avviato con la presentazione della PAS al comune di Cancellara il 7 ottobre 2013 è stato integrato con il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione, da noi vidimato il 7 novembre 2014, soltanto il 12 marzo 2015 e, quindi, ben oltre il termine del 3 febbraio 2015... ”;*
 26. in data 4 giugno 2018, il reclamante reiterava la propria contestazione all'annullamento della pratica di connessione 70574027, richiedendo di ripristinarne la validità, per le ragioni già indicate.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

27. Il reclamante ritiene di non aver violato l'obbligo di avvio dell'iter autorizzativo prescritto dall'articolo 9 del TICA, pur non avendo presentato al Comune di Cancellara, nei tempi previsti dalla regolazione, il progetto dell'elettrodotto, validato dal gestore.
28. Secondo il reclamante, infatti, ciò non era necessario in quanto il progetto validato «è identico a quello presentato per la medesima pratica autorizzativa nel mentre era valida la precedente domanda di connessione avente il codice T0599585 decaduta».

29. In merito alla assenza delle servitù di elettrodotto, contestata dal gestore, il reclamante obietta che “...la linea da realizzare altro non è che il potenziamento di una linea esistente mediante la posa di un ulteriore cavo pre-cordato sulla medesima palificazione in essere. Inoltre si fa notare che nell'allegato K della guida alle connessioni ENEL marzo 2014 [...] in vigore al momento della predisposizione della documentazione autorizzativa per la pratica di connessione oggetto della presente non è presente una fascia per la linea BT in cavo aereo, come intendersi che non fossero necessarie servitù». Il reclamante precisa, altresì, che essendo la rete esistente, «...i proprietari delle stesse particelle non devono lasciare alcunchè a favore dell'ENEL la quale anche in assenza di servitù originarie sulla linea esistente può far valere diritti in merito alla stessa con i proprietari e nel caso essa stessa chiedere o per atto coercitivo o bonariamente la regolarizzazione delle servitù sulla medesima linea, ma non certo al produttore che vi si allaccia in un determinato punto...”.
30. Pertanto, il reclamante chiede che “...la Pratica di connessione 70574027, sia riammessa e che e-distribuzione ci fornisca delle date di allaccio alla rete dell'impianto eolico in questione...».

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

31. Il gestore ritiene che “...per il corretto avvio dell'iter autorizzativo il produttore doveva presentare ed ottenere la validazione del progetto di rete riferito a quella specifica pratica di connessione. Nel caso in esame, la PAS che la reclamante asserisce di aver avviato in relazione all'impianto di rete in questione risulta presentata in data 07.10.2013, e quindi antecedentemente alla data di emissione del preventivo in questione; inoltre tale PAS è relativa ad una diversa pratica di connessione cioè alla pratica n T0599585...”.
32. In relazione alla precedente pratica di connessione T0599585, il gestore precisa, nella memoria prodotta nel presente procedimento, che tale pratica risulta decaduta in data 23 luglio 2014, per mancato avvio dell'iter autorizzativo, e che il reclamante “...pur avendo dichiarato di voler gestire l'iter autorizzativo, non aveva mai presentato il progetto relativo all'impianto di rete completo per la validazione né tantomeno, anche perché non vi erano i presupposti in mancanza del suddetto progetto validato, aveva comunicato di aver avviato l'iter...”.
33. Il gestore sottolinea che “...elemento imprescindibile per il corretto avvio dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete è la validazione del relativo progetto e la presentazione dello stesso...”. Poiché, nel caso in esame, il progetto dell'impianto di rete è stato presentato dal reclamante il 4 novembre 2014 e validato dal gestore il 7 novembre 2014, secondo il gestore “...dato che il termine per la presentazione dell'avvio dell'iter autorizzativo scadeva il 03.02.2015, il progetto validato doveva essere presentato al comune entro il suddetto termine...”.
34. Il gestore aggiunge, poi, che il reclamante non avrebbe neppure ottenuto le servitù di elettrodotto necessarie per la realizzazione dell'impianto di rete, contestando

quanto argomentato dal medesimo reclamante in ordine al fatto che dette servitù non fossero necessarie. Infatti, anche se la realizzazione della soluzione tecnica richiedeva di potenziare una rete esistente, persisteva la necessità di ottenere il consenso delle proprietà interessate, in quanto «...*il potenziamento comporta un aggravio della servitù esistente e quindi deve essere validamente autorizzata dalla proprietà servente. Tra l'altro, l'acquisizione del suddetto consenso era necessario anche ad ottenere il placet per l'accesso con mezzi e maestranze sulle aree private...*».

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. In virtù dei commi 8 e 9 dell'articolo 9 del TICA, il produttore che si avvale della facoltà di curare l'iter autorizzativo dell'impianto di rete - e di redigere il progetto di tale impianto da presentare ai fini autorizzativi - è tenuto:
 - a) a presentare la richiesta di avvio delle procedure autorizzative per l'impianto di rete, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, entro 60 giorni lavorativi (per le connessioni in bassa tensione) decorrenti dalla data di accettazione del preventivo, «...*al netto del tempo impiegato dal gestore per la validazione del progetto...*»;
 - b) a far validare dal gestore il progetto di rete «...*da presentare per l'iter autorizzativo...*».
36. Ai sensi delle citate disposizioni, quindi, nella “documentazione necessaria” - da presentare all'ente competente entro il termine citato, unitamente alla richiesta di avvio dell'iter autorizzativo relativa ad una determinata pratica di connessione - rientra anche il progetto dell'impianto di rete validato dal gestore.
37. La *ratio* della suddetta disciplina risiede nel fatto che, come espresso anche nella decisione giustiziale assunta dall'Autorità, con la deliberazione 298/2015/E/eel, la validazione del progetto dell'impianto di rete da parte del gestore «...*rappresenta un requisito fondamentale, in quanto riguarda, non la realizzazione dell'impianto di produzione, destinato a rimanere nella titolarità e nella piena disponibilità del produttore da fonte rinnovabile, bensì di opere di rete, come tali destinate invece ad essere acquisite dal gestore e ad entrare a far parte del suo asset. Ciò posto, è evidente che le concrete modalità di realizzazione dell'impianto di rete non possono prescindere da una verifica da parte del soggetto – il titolare della rete – chiamato, dapprima, a integrare le nuove opere all'interno della complessa configurazione della rete di distribuzione e, quindi, a gestirne l'esercizio in funzione dell'erogazione del servizio di distribuzione. In definitiva, il gestore di rete, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema, non potrebbe accettare che entrino a far parte del proprio asset opere non compatibili con gli standard tecnici da esso definiti...*».
38. Ciò posto, per quanto riguarda l'annullamento della pratica 70574027, oggetto del presente reclamo, si rileva che nella nota prot. 422 del 2 febbraio 2016 del Comune di Cancellara - prodotta in atti dal reclamante in allegato alla nota del 14 aprile 2016 - è scritto espressamente che «...*In data 12.03.2015 con nota prot. 1029, la sopraccitata S.E.I. trasmetteva, ad integrazione della PAS 3784, il progetto*

dell'impianto di rete per la connessione, relativo alla pratica di riferimento Enel 7057402...".

39. Peraltro, nella successiva nota del 17 maggio 2016, il reclamante afferma - in relazione all'avvio dell'iter autorizzativo relativo alla pratica 70574027 - che il progetto validato "*...non fu inoltrato al Comune...perché il progetto delle opere di rete che fu vidimato con l'ultima TICA da VOI in data 7/11/2014 non si discostava assolutamente dal precedente...*" ossia dal progetto dell'impianto di rete della precedente pratica di connessione T0599585.
40. Inoltre, si evidenzia che nessun pregio può attribuirsi alla affermazione del reclamante, contenuta nella recente nota del 28 dicembre 2018, per cui la data del 12 marzo 2015 sarebbe stata apposta dal Comune - sul progetto validato - a distanza di mesi dalla "consegna a mano" dello stesso progetto. Detta affermazione, infatti, contrasta *in toto* con il contenuto di un atto ufficiale del Comune di Cancellara (prot. 422 del 2 febbraio 2016) prodotto dal reclamante stesso, oltre che con quanto dal medesimo reclamante in precedenza dichiarato, nella nota del 17 maggio 2016.
41. Nel caso in esame, quindi, anche se il reclamante ha avviato l'iter autorizzativo in data 8 novembre 2014 - e quindi entro il termine previsto dall'articolo 9 del TICA (coincidente nella fattispecie con il 3 febbraio 2015, come indicato dal gestore) - il progetto di rete, validato dal gestore, è stato trasmesso dal reclamante al Comune solo in data 12 marzo 2015 e quindi, oltre il citato termine di 60 giorni lavorativi previsto dall'articolo 9, comma 8 del TICA.
42. L'avvio del procedimento autorizzativo, seppur azionato entro il termine previsto dal TICA, era pertanto carente di un necessario documento, parimenti richiesto dal TICA, ossia il progetto dell'impianto di rete validato dal gestore.
43. Si rileva poi che il progetto dell'impianto di rete - allegato alla PAS prot. 3784 del 7 ottobre 2013 riguardante la precedente pratica di connessione T0599585 - non è mai stato validato dal gestore.
44. Da ciò consegue che la procedura autorizzativa, di cui alla citata PAS del 7 ottobre 2013, non è stata validamente avviata nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 9 del TICA.
45. Risulta, quindi, priva di fondamento anche la pretesa del reclamante di dare rilievo - all'interno della pratica 70574027 - ad un progetto di rete non validato dal gestore relativo alla precedente pratica T0599585, perciò decaduta.
46. Invero, in linea di principio nulla vieterebbe di aggiornare nel tempo un progetto di realizzazione di un impianto di rete nell'ambito di un unico procedimento autorizzativo, purché quest'ultimo sia stato *ab initio* correttamente avviato e non siano intervenute decadenze; circostanze che, come detto, non ricorrono nel caso in esame.
47. In conclusione, sulla base delle risultanze istruttorie e alla luce delle sopra esposte motivazioni, risulta legittimo l'annullamento della pratica di connessione 70574027 disposto dal gestore, in data 22 giugno 2016, per violazione dell'articolo 9 del TICA, con assorbimento dei restanti motivi di reclamo.
48. Pertanto, la pretesa del reclamante verso il gestore non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Elektra Energy Project S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 70574027;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini